



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, COMPAGNONE,
PALERMO, ORELLANA, MASTRANGELI e Luigi MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2014

Esclusione dalle cause di nullità processuali degli avvicendamenti del
giudice dovuti ad eventi fisiologici di carriera

ONOREVOLI SENATORI. – Nella trasmissione Report della RAI-Radiotelevisione italiana del 2 novembre 2014, è stato rilevato che: «In Italia la macchina della giustizia costa ben 4 miliardi e mezzo di euro. Solo nel 2013 sono stati avviati 1 milione e 400mila nuovi processi penali. Basta però che uno dei giudici del collegio venga trasferito o vada in maternità o in pensione che il processo di primo grado rischia di ricominciare da capo. I tempi così si allungano mentre si avvicinano quelli della prescrizione» (Report-RAI Argomenti: Società; Autori: Claudia Di Pasquale; Stagione: 2015).

Per rimuovere tale irrazionalità, che comporta gravi ritardi nell'offerta del sistema giustizia agli utenti, da un lato occorre un totale ripensamento della disciplina della prescrizione, per la quale i proponenti hanno già proposto di recepire la soluzione proposta nell'atto Senato n. 878 (d'iniziativa dei senatori Brutti Massimo, Finocchiaro, Calvi, Casson e Pegorer) della XV legislatura (vedi emendamento Buemi 50.9 al disegno di legge atto Senato n. 1582 della Legislatura XVII in Senato e proposta emendativa 50.24. riferita all'atto Camera n. 2486 in I Commissione alla Camera).

Dall'altro lato, occorre chiarire – per la verità, esplicitando quanto già implicito nell'articolo 33, comma 2 del codice di procedura penale – che l'avvicendamento del giudice non è di per sé causa di nullità del processo già iniziato, anche quando l'ordinamento non si cautela affiancando al monocratico la figura del supplente. Infatti, vi sono eventi fisiologici, nello sviluppo di carriera del magistrato, che non giustificano alcun sospetto in ordine ai moventi del suo abbandono della causa: dinanzi ad essi, non è giustificato consentire alle parti di invocare una nullità di ordine generale che travolga tutti gli atti compiuti fino a quel momento.

Pertanto, si propone che, in tali casi, il processo prosegua con il giudice individuato secondo le ordinarie (e garantistiche) procedure di assegnazione degli affari: il fascicolo del dibattimento continuerà ad essere lo stesso e, semmai, le parti potranno invocare la procedura – già esistente per gli atti di altri procedimenti – delle letture degli atti, per avere la certezza che tutto quanto già avvenuto non sfugga all'universo cognitivo del nuovo giudicante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 178 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, non attiene alle condizioni di capacità del giudice l'avvicendamento del giudice o del componente del collegio giudicante in ragione del trasferimento ad altra sede, del collocamento in aspettativa o in fuori ruolo od in quiescenza. Il procedimento da lui iniziato prosegue con il giudice individuato nel rispetto degli ordinari criteri di assegnazione. Agli atti già svolti nel processo si applica l'articolo 511-*bis*».

